

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 165/2004****del 3 dicembre 2004****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 148/2004 del 29 ottobre 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre inserire nell'accordo il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre inserire nell'accordo la direttiva 2003/112/CE della Commissione, del 1° dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre inserire nell'accordo la direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) Al punto 12o [regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione] è aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

- **32003 R 2032**: regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).»

---

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 21.4.2005, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 6.12.2003, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

- 2) Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32003 L 0112**: direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 32),
- **32003 L 0119**: direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003 (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41).»
- 3) Dopo il punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
- «12s. **32003 R 2032**: regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).»

*Articolo 2*

Fanno fede i testi del regolamento (CE) n. 2032/2003 e delle direttive 2003/112/CE e 2003/119/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE. (\*)

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Kjartan JÓHANNSSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.